

# **Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca: “Lingue, letterature e culture straniere” Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere**

## ***Articolo 1***

### ***Ambito di applicazione***

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Lingue, letterature e culture straniere (d'ora in avanti denominato più brevemente “corso”).

## ***Articolo 2***

### ***Obiettivi formativi e organizzazione del corso***

1. Il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività) nei macrosettori 10/E, 10/M, 10/H, 10/I, 10/L, 10/N3, 14/B2, nella prospettiva di una possibile futura carriera nella ricerca e nella docenza senza trascurare una base comune di conoscenze, con particolare attenzione alle metodologie della ricerca, ai processi di interferenze multidisciplinari e di attraversamento comparatistico. Data l'ampiezza dei settori e macrosettori coinvolti, il dottorato offre due percorsi formativi fondamentali: 1) lingue moderne e studi di traduzione e traduttologia; 2) studi filologici, letterari e culturali. La didattica tuttavia punterà a momenti di integrazione fra i due percorsi. Gli ambiti professionali nei quali i dottori di ricerca potranno collocarsi sono l'insegnamento a livello superiore della lingua o delle lingue di specializzazione, nonché delle relative letterature; lavori di ricerca in ambito lessicografico; lavori di responsabilità in centri di studio e ricerca specializzati, organismi internazionali, ministeri, case editrici, emittenti televisive, nelle strutture e istituzioni italiane all'estero, nella promozione e divulgazione culturale e nell'organizzazione di eventi, oltre che nel free-lancing in critica letteraria e traduzioni qualificate (scientifiche e letterarie).

2. L'attività formativa è organizzata in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso; tali attività si articolano in corsi, appositamente predisposti per il dottorato, miranti a un consolidamento della formazione disciplinare e interdisciplinare dei dottorandi.
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi, con particolare riguardo all'informatica applicata alla ricerca, alla specializzazione nell'utilizzo di banche dati e biblioteche virtuali e alle nuove forme di *fund raising* specie in ambito comunitario.
- c) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando. Tali attività formative si riferiscono alla partecipazione a convegni, seminari e conferenze organizzati o meno nell'ambito del dottorato.

## ***Articolo 3***

### ***Composizione del Collegio dei docenti***

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:

- a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;

- b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

#### **Articolo 4**

##### ***Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti***

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.
- n) elegge, in accordo alle indicazioni AVA3-ANVUR, i membri del gruppo per l'Assicurazione della Qualità del Dottorato di Ricerca: 4 docenti, 1 TAB, 1 dottorando.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel [Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali](#), in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza. Se necessario, il Collegio dei docenti può decidere che il consenso dei suoi componenti possa essere espresso con procedura telematica.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

### **Articolo 5**

#### **Accesso al corso**

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso si svolge con la seguente modalità: valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria finale di merito relativa ai posti riservati, nel caso fossero previsti nel bando concorsuale, si svolge con la seguente modalità: valutazione dei titoli, prova scritta, colloquio (in novantesimi: 30+30+30).

I candidati in possesso di titolo estero, che concorrono per gli eventuali posti riservati, devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana.

### **Articolo 6**

#### **Supervisor e co-supervisor**

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in

possesto dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) sulla base del progetto di ricerca presentato e del percorso formativo scelto;
- b) nella prima seduta successiva all'emanazione del D.R. di ammissione dei dottorandi al nuovo ciclo.

2. Le principali funzioni e responsabilità dei supervisor e dei co-supervisor sono:

- a) seguire il dottorando nel suo percorso formativo individuando seminari, convegni, soggiorni all'estero di ricerca e/o corsi da seguire;
- b) definire, d'intesa con il dottorando, il suo piano formativo per ciascun anno di corso;
- c) dirigere e monitorare il lavoro di ricerca e di scrittura della tesi di dottorato.

### ***Articolo 7***

#### ***Piani formativi dei dottorandi***

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio supervisore e co-supervisore, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) mediante la presentazione di una proposta al Collegio Docenti, che procederà alla sua approvazione entro i primi tre mesi dall'inizio dell'anno di corso.

2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

### ***Articolo 8***

#### ***Verifiche del profitto***

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) la valutazione dell'assolvimento degli obblighi formativi, previsti all'interno del piano, deve essere deliberata dal Collegio entro il mese di gennaio successivo alla fine dell'anno di corso.

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

**Articolo 9*****Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici***

1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

a) ogni richiesta di autorizzazione relativa ad attività didattiche e di frequenza a corsi e seminari esterni al Dottorato, nonché a periodi di soggiorno per motivi di studio e di ricerca in Italia e/o all'estero, va indirizzata in via preventiva al Segretario della Ricerca e deve essere autorizzata dal Coordinatore e dal Direttore di Dipartimento;

b) ogni richiesta di rimborso per periodi di soggiorno in Italia o all'estero per motivi di studio e ricerca deve essere indirizzata al Segretario della Ricerca e deve essere autorizzata dal Coordinatore e dal Direttore di Dipartimento.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

**Articolo 10*****Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi***

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:

- missioni in Italia e all'estero per motivi di studio e ricerca;
- iscrizioni a convegni, seminari, giornate di studio ecc.

**Articolo 11*****Esame finale***

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le modalità e tempistiche indicate nell'art. 13 (Esame finale) del Regolamento di Ateneo dei Corsi di Dottorato di Ricerca. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti, ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese (in italiano se la tesi è redatta in altra lingua).

2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso, propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti a Roma Tre e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 gennaio immediatamente successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori, si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

***Articolo 12******Norme finali***

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.
2. Il presente regolamento ha validità a partire dal XLI ciclo dottorale.